Regolamento per il conferimento del titolo di Professore Emerito ed Onorario

(Emanato con Decreto Rettorale n. 507/2026, prot. n. 87330 del 29 ottobre 2026, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione con delibera n. 190/2026 del 21 ottobre 2026 e approvazione del Senato Accademico con delibera n. 74/2026 del 21 ottobre 2026)

Articolo 1
Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure per il conferimento del titolo di "Professore Emerito" e di "Professore Onorario", in conformità a quanto disposto dall'art. 111 del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, come modificato dall'art. 53 della Legge 2 dicembre 2025, n. 182, nonché nel rispetto dei requisiti previsti dal Decreto Ministeriale MUR n. 261 del 20 marzo 2026 e dall'art. 15, c. 2, Legge n. 311/1958 e individua le attività che questi possono svolgere nell'ambito dell'Ateneo.

Articolo 2
Requisiti e procedura per il conferimento del titolo

1. L'Ateneo può proporre il conferimento del titolo di "Professore Emerito", ai professori ordinari, qualora abbiano prestato servizio per almeno venti anni accademici, presso una o più università, nel ruolo di professore di prima fascia e siano in possesso dei requisiti definiti con il Decreto Ministeriale di cui all'Articolo 1.
2. L'Ateneo può proporre il conferimento del titolo di "Professore Onorario" ai professori ordinari, qualora abbiano prestato servizio per almeno quindici anni accademici presso una o più università, fermo restando il possesso dei requisiti definiti dal Decreto Ministeriale di cui all'art.1.
3. Il titolo di cui ai commi 1 e 2 è conferito dal Ministro dell'università e della ricerca, entro due anni dalla data di collocamento a riposo o di accettazione delle dimissioni previa deliberazione favorevole del Senato Accademico su trasmissione del Rettore. La proposta rettorale è formulata per meriti scientifici sulla base dell'iniziativa, adeguatamente motivata e tempestiva della Scuola ove il docente ha prestato servizio, tenuto conto dei termini indicati nel successivo comma 7.
4. Qualora la Scuola presso la quale il docente ha prestato servizio sia stata soppressa, accorpata, ridenominata o interessata da processi di riorganizzazione tali da non consentirne l'iniziativa, la proposta può essere formulata dalla Scuola che ne ha assunto le competenze didattiche e scientifiche o che risulta maggiormente coerente con il settore scientifico-disciplinare e con l'attività accademica svolta dal docente, previa adeguata motivazione.
5. L'iniziativa di cui ai periodi precedenti è formulata tenendo conto dei seguenti criteri:

a) aver contribuito ad accrescere il prestigio dell'università mediante la qualità della didattica e della produzione scientifica, tenendo conto dell'eccellenza dell'attività del docente, attestata dal valore, dall'originalità, dalla rilevanza, dalla collocazione editoriale e dalla diffusione della produzione scientifica, nonché dello svolgimento con continuità ed efficacia dell'attività didattica e della partecipazione costante alla vita accademico-istituzionale;
b) aver assunto cariche accademiche e ricoperto incarichi di responsabilità presso organi e strutture di ateneo;
c) avere svolto incarichi scientifici quali, a titolo esemplificativo, la presidenza o la segreteria di società scientifiche, accademie nazionali o internazionali;
d) aver conseguito premi o riconoscimenti nazionali e internazionali relativi all'attività scientifica e di ricerca;
e) essere in possesso di ulteriori titoli di merito di particolare rilevanza, documentati e riconosciuti, riferibili alla didattica o alla ricerca, ovvero a esperienze di elevata qualificazione professionale e manageriale coerenti con le finalità istituzionali dell'università;
f) aver prestato attività di docenza per più anni di servizio presso l'Ateneo.

Ai fini del conferimento dei titoli di professore emerito e di professore onorario, il docente deve essere in possesso del requisito di cui alla lett. a) del presente comma e di almeno due dei requisiti previsti dalle successive lettere, fermi restando gli ulteriori requisiti previsti dai commi 1 e 2, nel rispetto della normativa vigente.

6. Le delibere della Scuola sono assunte a maggioranza assoluta dei votanti. A seguito di tale approvazione, il Direttore della Scuola, acquisito il consenso espresso dell'interessato alla proposta di conferimento del titolo, trasmette gli atti al Rettore. Il Direttore della Scuola informa tempestivamente il Consiglio di ogni fase della procedura, compresa l'eventuale rinuncia dell'interessato.

7. Ricevuti gli atti, il Rettore acquisisce la deliberazione favorevole del Senato Accademico per la successiva trasmissione al Ministero, da effettuarsi almeno novanta giorni prima della scadenza del termine di due anni dalla data di collocamento a riposo o di accettazione delle dimissioni del docente. La proposta trasmessa è corredata da idonea documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dal presente articolo, nonché l'assenza di provvedimenti disciplinari più gravi della censura e di condanne penali passate in giudicato per delitti dolosi commessi nell'esercizio delle funzioni accademiche, anche mediante il ricorso alle dichiarazioni sostitutive previste dalla normativa vigente.

Articolo 3
Stato giuridico del "Professore Emerito" e del "Professore Onorario"

1. Al "Professore Emerito" e al "Professore Onorario" non competono prerogative accademiche. Il Rettore può attribuire ad essi, in ragione della loro esperienza, particolari deleghe istituzionali o altri incarichi di interesse dell'Ateneo.
2. L'elenco dei professori Emeriti e Onorari è pubblicato e periodicamente aggiornato nel sito internet istituzionale dell'Ateneo.

Articolo 4
Attività di ricerca

1. Il Professore Emerito o Onorario può continuare a svolgere attività di ricerca nell'ambito della Scuola ove ha prestato servizio o, nei casi in cui questa sia stata soppressa, accorpata, ridenominata o interessata da processi di riorganizzazione, della Scuola che ne ha assunto le competenze didattiche e scientifiche o che risulta maggiormente coerente con il settore scientifico-disciplinare e con l'attività accademica svolta dal docente, nel rispetto della normativa vigente e senza oneri per il bilancio dell'Ateneo
2. Il Professore Emerito o Onorario può partecipare a progetti di ricerca finanziati dall'Unione Europea o da altre istituzioni straniere, internazionali o sovranazionali, e allo svolgimento delle relative attività, qualora ciò sia espressamente previsto dai rispettivi bandi e compatibilmente con lo stato di personale in quiescenza.

Articolo 5
Attività didattica

1. Nell'ambito della programmazione didattica annuale, il Professore Emerito od Onorario può svolgere attività didattica, anche nei corsi ufficiali, previo conferimento di incarico a titolo gratuito o oneroso ove compatibile con le norme di legge, da parte del Consiglio della Scuola e può far parte e presiedere commissioni di esame e di laurea. Può insegnare anche nei Corsi di Dottorato, previa delibera del Consiglio della Scuola, e nei Master.

Articolo 6
Partecipazione agli organi

1. Il Professore Emerito od Onorario, su invito e in relazione a specifici argomenti all'ordine del giorno, può partecipare, senza diritto di voto e senza contribuire al raggiungimento del quorum strutturale, alle riunioni della Scuola ove ha prestato servizio, o nei casi in cui questa sia stata soppressa, accorpata, ridenominata o interessata da processi di riorganizzazione, della Scuola che ne ha assunto le competenze didattiche e scientifiche o

che risulta maggiormente coerente con il settore scientifico-disciplinare e con l'attività accademica svolta dal docente

Articolo 7
Norme transitorie e finali

1. Nel presente Regolamento, tutti i soggetti declinati al genere maschile devono intendersi riferiti anche al corrispondente termine di genere femminile.